



Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"IUC"**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 29/04/2014)

INDICE

Titolo I - Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

- Art. 1 Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"
- Art. 2 Dichiarazioni
- Art. 3 Modalità di versamento
- Art. 4 Scadenze di versamento
- Art. 5 Invio modelli di pagamento
- Art. 6 Riscossione
- Art. 7 Funzionario Responsabile del Tributo

Titolo II - componente Tasi (Tributo sui servizi indivisibili)

- Art. 8 Presupposto dell'imposta e base imponibile
- Art. 9 Esclusioni
- Art. 10 Soggetti passivi
- Art. 11 Indicazione dei servizi indivisibili e determinazione delle aliquote
- Art. 12 Soggetto attivo

Titolo III - componente Tari (Tassa sui rifiuti)

- Art. 13 Presupposti e decorrenza della tassa
- Art. 14 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 15 Modalità di computo delle superfici
- Art. 16 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
- Art. 17 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
- Art. 18 Tributo prov.le esercizio funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
- Art. 19 Dichiarazione
- Art. 20 Tariffa giornaliera
- Art. 21 Riduzioni

Titolo IV - Disposizioni finali

- Art.22 Tutela dei dati personali
- Art.23 Rinvio alla Legge ed adeguamento dinamico
- Art.24 Pubblicità
- Art.25 Entrata in vigore

Allegati:

- Allegato A

TITOLO I

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

ART. 1

(DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:
 - a) **IMU**: L'imposta municipale propria, di natura patrimoniale, è dovuta dal possessore di immobili. Si intende confermato il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 29/03/2012 pubblicato sul portale del federalismo.
 - b) **TASI**: tributo per i servizi indivisibili. Nel Titolo II verranno disciplinati come previsto dalla normativa i seguenti aspetti:
 - la disciplina delle detrazioni/riduzioni;
 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
 - c) **TARI**: la tassa sui rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Nel Titolo III verranno disciplinati come previsto dalla normativa i seguenti aspetti:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

ART.2

(DICHIARAZIONI)

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modifiche; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate solo nei casi di nuove attivazioni o di variazioni.

ART. 3
(MODALITÀ DI VERSAMENTO)

1. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento dell'IMU è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.

ART. 4
(SCADENZE DI VERSAMENTO)

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il versamento dell'IMU è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate con scadenze rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre.
3. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate con scadenze rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre.
4. Il versamento della TARI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate con scadenze il 31 luglio, 30 novembre.

ART. 5
(INVIO MODELLI DI PAGAMENTO)

1. Il Comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa. Non si procederà all'emissione delle bollette qualora la somma dovuta dal singolo utente sia inferiore a 5,00 euro.
2. In attesa di uno o più decreti attuativi da parte del MEF si dispone che i versamenti della TASI e dell'IMU dovranno essere effettuati in autoliquidazione alle scadenze stabilite. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 2,00 (due) annui.

ART. 6
(RISCOSSIONE)

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

ART. 7
(FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)

1. Il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso è il responsabile del Servizio Tributi.

TITOLO II

Componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 8

(PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E BASE IMPONIBILE)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazione dalla L. 204/2011.

ART. 9

(ESCLUSIONI)

1. Sono escluse dalla TASI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
2. Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o detrazioni salvo quelle espressamente previste dalla Legge senza contenuto discrezionale.

ART.10

(SOGGETTI PASSIVI)

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.13. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART.11

(INDICAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI e DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE)

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali indicando i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Il comune, con Deliberazione di Consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui alla vigente normativa.

ART. 12

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

TITOLO III

Componente "TARI" (Tassa sui rifiuti)

ART. 13

(PRESUPPOSTI E DECORRENZA DELLA TASSA)

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano l'esonero del tributo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree soggette a tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi del successivo art. 19.
4. In caso di dichiarazione presentata successivamente ai termini previsti dal vigente regolamento, il tributo è dovuto fino alla data di presentazione della denuncia salvo che per lo stesso immobile sia già assolto il tributo da un altro contribuente. In tali casi la cessazione può essere disposta d'ufficio.
5. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 14

(GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI)

1. Le modalità organizzative dei servizi di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati sono disciplinate nel "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2012.

ART. 15

(MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI)

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti;
 - c) La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore-pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti:
 - 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

 - 2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

 - 3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 16

(UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE)

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. Costituiscono pertinenza di ogni abitazione gli immobili dichiarati come tali dal contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6,,C7. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è

determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per le utenze domestiche si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, facendo riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
3. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Per le utenze domestiche occupate da soggetti iscritti all'AIRE o non residenti il numero di occupanti di ogni abitazione e relative pertinenze viene presuntivamente stabilito in misura pari a 2.
5. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 1, si applica la sola quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
6. Per le utenze domestiche, ai locali non pertinenziali, si applica la sola quota fissa.
7. Le variazioni del numero dei componenti dei nuclei familiari residenti, sono acquisite dall'ufficio anagrafe del comune e comportano l'adeguamento del tributo a decorrere dal giorno in cui la variazione si è verificata.
8. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i coefficienti (allegato 1 - DPR 158/1999) stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 17

(UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE)

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie definite nella tabella Allegato A al presente regolamento redatto sulla base dell'allegato 1), tabelle 3a) e 4a), del D.P.R. n. 158/99, sulla base dell'attività risultante dal certificato d'iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Per la determinazione della tariffa si applicherà la categoria corrispondente all'effettivo utilizzo qualora, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, uffici, locale di stoccaggio, ecc.). In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) del tributo stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 18

(TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE)

1. Alla tassa sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della

tassa sui rifiuti e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

ART. 19 (DICHIARAZIONE)

1. La dichiarazione deve essere presentata nei seguenti casi:
 - a) Inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - b) Variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
 - c) Verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal vigente regolamento;
 - d) Nel caso di decesso del contribuente da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
 - e) Cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione;
 - f) Variazione dei dati relativi alla residenza / recapito del contribuente non residente.

Se i soggetti passivi non ottemperano a quanto sopra dettagliato, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza o domicilio fiscale, incluso codice fiscale e la partita IVA (se posseduta);
 - b) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - d) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - e) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile;
 - g) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - h) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - i) qualora sia noto il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione;
 - j) le superfici escluse dall'applicazione del tributo.
3. La dichiarazione, debitamente firmata, può essere presentata direttamente all'ufficio tributi del Comune, a mezzo posta, fax, posta elettronica allegando in ogni caso copia del documento di identità.

ART. 20 (TARIFFA GIORNALIERA)

1. E' istituita la tassa sui rifiuti giornaliera dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista

nell'allegato A al presente regolamento, maggiorata del 1 (uno) per cento.

4. In mancanza della corrispondente voce nella classificazione di cui al comma precedente è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

ART. 21 (RIDUZIONI)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;
 - b) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica, previa presentazione di richiesta documentata, una riduzione del 30 %.
 - c) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5 %;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Per le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali per le quali sussista l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano le categorie di attività di seguito elencate, beneficiano di una riduzione riconosciuta sull'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Attività	% di abbattimento
CAT.13 carrozzeria, autofficina, elettrauto	30%
CAT. 14 attività industriali con capannoni di produzione	30%
CAT. 15 attività artigianali di produzione di beni specifici	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco che risulti nella condizione di cui al presente comma	30%

5. La tariffa si applica in misura ridotta per la parte fissa e variabile alle seguenti attività:

Attività	% di riduzione
CAT.16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	30%
CAT. 17 bar, caffè, pasticceria	20%
CAT. 20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante	30%
CAT. 22 birrerie, amburgherie, mense	30%

TITOLO IV

Disposizioni finali

ART. 22

(TUTELA DEI DATI PERSONALI)

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

ART. 23

(RINVIO ALLA LEGGE ED ADEGUAMENTO DINAMICO)

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di legge. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 24

(PUBBLICITÀ)

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente Regolamento dovrà, altresì, essere permanentemente disponibile sul sito internet istituzionale del Comune.

ART. 25

(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento entra in vigore nei tempi e nei modi previsti della legge in materia di fiscalità locale.

ALLEGATI

Allegato A

	Categorie	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Associazioni culturali sportive e ricreative in genere, biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali, scuole e asili privati, aziende sanitarie
2	Cinematografi e teatri	Cinematografi, teatri, sale corse, sale conferenze
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Attività di vendita all'ingrosso senza alcuna vendita al dettaglio, autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta, autotrasportatori, locali spogliatoio
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, palestre, lavaggi auto, vendita combustibili
5	Stabilimenti balneari	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni	Autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi.
7	Alberghi con ristorante	Agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande, alberghi con ristorante, pensioni con ristorante
8	Alberghi senza ristorante	Agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande, alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze
9	Case di cura e riposo	Case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze sociali assistite, ricoveri
10	Ospedali	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali	Agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi immobiliari, studi professionali, studi medici, ambulatori veterinari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione, uffici di attività artigianali ed industriali, laboratori odontotecnici, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze funebri, archivi.
12	Banche ed istituti di credito	Banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti, biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici, ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca, articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi.
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, plurilicenze non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per parrucchieri.
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Antiquariato, cappelli ed ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti

	Categorie	Attività
16	Banchi di mercato beni durevoli	Abbigliamento, biancheria, casalinghi, calzature, Ferramenta, pelletterie, souvenir, elettrodomestici, articoli per la casa
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri, sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini, intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine elettromeccaniche, installazione infissi, installatori, maglierie, corniciai.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti, riparatore moto.
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Attività industriali con produzione di beni
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Attività artigianali con produzione di beni, pelletterie, cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione pasticceria, pane o pasta, formaggio.
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, osterie,
23	Mense, birrerie, hamburgerie	Hamburgerie, attività di catering, birrerie, fast food, mense aziendali, mense in genere, enoteche, sale da pranzo
24	Bar, caffè, pasticceria	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con asporto
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari, vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e formaggi, gastronomia, rosticceria
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita animali e generi attinenti.
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi, pizzeria a taglio
28	Ipermercati di generi misti	Ipermercati, centri commerciali
29	Banchi di mercato genere alimentari	Generi alimentari vari, frutta e verdura, pescherie, piante e fiori anche secchi, rosticcerie
30	Discoteche, night club	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi, discopub.